



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.nr.19466

Ordinanza Dirigenziale Nr. 107/09

Oggetto: misure a tutela della viabilità stradale in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre Monopoli-Cosenza - che si terrà presso lo stadio comunale "Veneziani" di Monopoli il giorno 19 aprile 2009.

IL DIRIGENTE DELLA VI^ Area Organizzativa - Polizia Locale -
Comandante il Corpo di P.M.

Premesso che domenica 19 aprile 2009 è in programma all'interno dello stadio comunale "Veneziani" di Monopoli l'incontro di calcio tra le squadre del Monopoli e del Cosenza, valevole per il campionato nazionale Lega Pro 2^ Divisione, per cui è prevedibile la partecipazione di un numeroso pubblico di tifosi oltre che della squadra locale anche della squadra ospite;

Sentito il locale Commissariato di P.S. in ordine alla necessità di delimitare ulteriori aree adiacenti lo Stadio "Veneziani" da inibire alla sosta ordinaria, al fine anche di riservarle agli autoveicoli della tifoseria ospite cosentina che si rechi allo stadio munita di biglietto valido per l'ingresso, in particolare sulla via Ungaretti (ove già esiste un divieto di sosta ambo i lati) e su via Gramsci;

Rilevata la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui sopra, in regime di sicurezza e senza creare turbativa e intralcio alla circolazione stradale, oltre a garantire la sicurezza del transito pedonale nella zona;

Visto l'art. 50, comma 4° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.);

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale

ORDINA

E' Istituito in Monopoli, per domenica 19 aprile 2009, dalle ore 12:00 alle ore 18:00, e comunque fino al termine del deflusso dei tifosi giunti in occasione dell'incontro di calcio Monopoli-Cosenza, il divieto di fermata con rimozione per tutti gli autoveicoli, eccetto quelli delle Forze di Polizia su:

- Via Ungaretti, eccetto quelli espressamente autorizzati dagli stessi Organi di vigilanza, poiché mezzi di locomozione della tifoseria ospite munita di valido biglietto di ingresso allo stadio;
- Via Gramsci .

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese.

AVVERTENZE

Nelle aree ove verrà inibita la sosta veicolare l'installazione della relativa segnaletica stradale, dovrà avvenire **non meno di 48 ore prima dell'inizio** della manifestazione per renderla nota all'utenza, avendo cura di informare tempestivamente il Comando di Polizia Municipale/Sala Operativa per i controlli sull'avvenuta regolare apposizione della segnaletica.

Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità nelle predette manifestazioni avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare svolgimento dell'evento.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all'Ufficio Messaggi notificatori per l'invio a:

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali;

**I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia
(D.Lgs. n.285/1992 - nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).**

Dal Comando della Polizia Municipale, 18 aprile 2009

Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992. Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il dott. M.le Palumbo

f.to IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA – Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)